

# **TI\_GERICHTE 80.2002.151 vom 12. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2002.151](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.151)

FR: TI\_GERICHTE 80.2002.151 du 12 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 80.2002.151 del 12 novembre 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il 27 maggio 2002 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ la tassazione IC/IFD 2001-2002, contro la quale i contribuenti, avvalendosi dell'assistenza dello Studio di consulenza \_\_\_\_\_, presentavano reclamo all'Ufficio di tassazione di Bellinzona, contestando tra le altre cose anche il moltiplicatore d'imposta comunale. Il ricorso in materia di IC e IFD ha formato oggetto di esame e decisione separati.

### **E. 1.2**

Il 9 settembre 2001 \_\_\_\_\_ personalmente aveva inviato a questa Camera un nuovo ricorso rivolto questa volta contro la decisione su reclamo del 30 luglio 2002 del Municipio di \_\_\_\_\_ in materia di moltiplicatore comunale d'imposta. In seguito, in occasione dell'udienza del 16 settembre 2002, \_\_\_\_\_ e il suo patrocinatore spiegavano quello che a loro dire sarebbe stato l'errore di calcolo del Municipio di \_\_\_\_\_ nell'applicazione del moltiplicatore comunale: dai messaggi municipali sui preventivi e i consuntivi del 2001 risulterebbe la volontà di applicare il moltiplicatore all'imposta cantonale effettiva e non a quella base, più elevata, come invece è avvenuto. Il Municipio di \_\_\_\_\_, invitato a determinarsi sul ricorso, ne propone la reiezione.

### **E. 1.3**

Da notare che sul tema si è già pronunciato a due riprese il Tribunale amministrativo, una prima volta con sentenza del 14 marzo 2002 e una seconda, in sede di revisione, con sentenza del 3 aprile 2002.

### **E. 2.1**

La Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata. Secondo l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). Né in materia di imposta cantonale né in materia di imposta federale

diritta esistono ferie giudiziarie che interrompono il decorso del termine ( CDT n. \_\_\_\_\_ del 13 agosto 1999 in re . D.; CDT n. \_\_\_\_\_ del 23 aprile 1999 in re A. L.; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P. L.; RDAF 51 / 1995 p. 57). Al riguardo, il Tribunale federale, tutelando una sentenza della Camera di diritto tributario, ha avuto modo di affermare che un contribuente che abbia interposto reclamo contro una decisione di tassazione dell' imposta federale diretta oltre il termine di trenta giorni, credendo che il decorso di quest' ultimo sia sospeso dalle ferie giudiziarie, non ha diritto alla restituzione del termine, per il fatto che a suo dire l' autorità lo avrebbe indotto in errore non segnalandogli l' assenza delle ferie giudiziarie ( STF del 27 settembre 1999 in re L.).

### **E. 2.2**

Orbene, nel caso in esame la decisione su reclamo del Municipio di \_\_\_\_\_ in materia di imposta comunale è stata notificata ai coniugi \_\_\_\_\_ il 30 luglio 2002 ed è stata ritirata dal contribuente il successivo 2 agosto. Il termine di ricorso è quindi scaduto lunedì 2 settembre 2002. Ne viene che il ricorso è irrimediabilmente tardivo.

### **E. 2.3**

Vero è che il ricorrente ritiene d' aver ricorso preventivamente contro l' applicazione del moltiplicatore d' imposta comunale, sollevando la relativa censura già nel reclamo/ricorso in materia di IC e IFD del 20 giugno 2002, che ha formato oggetto di separato giudizio. Ciò non adempie tuttavia le condizioni di forma minime richieste a un ricorso. In effetti il ricorso deve tassativamente indicare, come esige l' art. 227 cpv. 2 LT, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. E ciò non può avvenire prima ancora di conoscere la decisione e i motivi su cui si fonda.

### **E. 2.4**

Ma quand' anche si volesse sorvolare sui motivi di irricevibilità, il ricorso dovrebbe essere respinto, come si vedrà, nel merito, in quanto infondato.

### **E. 3.1**

Secondo l' art. 110 cpv. 1 lett. a LOC, il Municipio è tenuto ad allestire ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e a determinare il moltiplicatore d' imposta. Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell' imposta cantonale base (art. 162 cpv. 1 LOC). Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l' approvazione del conto consuntivo dell' anno precedente (cfr. art. 162 cpv. 2 LOC). Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC).

### **E. 3.2**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo, competente a giudicare i ricorsi contro il moltiplicatore d' imposta comunale, la legge riserva al municipio ai fini della determinazione del moltiplicatore politico una latitudine di giudizio relativamente ampia, che può essere censurata da parte dell' autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell' abuso di potere (art. 61 Lpamm; RDAT N. 5/II-1992 = Sentenza del Tribunale amministrativo del 10 dicembre 1991 N. 488/91 in re R.)

### **E. 3.3**

In linea di principio, questa Camera non ha quindi nessuna competenza a giudicare in materia di determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale. Tale competenza spetta in prima istanza al Consiglio di Stato e in seconda, come si è visto, al Tribunale amministrativo. Vero è che l'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT) e che è calcolata applicando il moltiplicatore all'imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT). Ciò non toglie tuttavia che la definizione del moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo siano stabilite secondo l'art. 162 LOC (art. 276 cpv. 3 LT), con tutto ciò che ne consegue sul piano procedurale.

### **E. 3.4**

La competenza di questa Camera, se è data, è data unicamente in rapporto a eventuali errori di calcolo. Tra questi potrebbe rientrare quello lamentato dal ricorrente nel senso di una errata applicazione del moltiplicatore d'imposta all'imposta cantonale base e non a quella effettiva, meno elevata, come apparirebbe, a detta del ricorrente, dai materiali legislativi del Comune di \_\_\_\_\_ .

### **E. 3.5**

Va innanzitutto rilevato che la competenza per la determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale è del \_\_\_\_\_ e che pertanto quanto espresso nei \_\_\_\_\_ municipali relativi ai preventivi e ai consuntivi non è di per sé concludente, ma rappresenta semmai una dichiarazione d'intenti manifestata al \_\_\_\_\_ . La volontà del Municipio trova infatti espressione nelle decisioni prese dall'Esecutivo e nei materiali che possono gettare luce sulle stesse, primariamente i verbali delle sedute. Ma anche facendo astrazione da ciò, l'ipotesi affacciata dal ricorrente non trova comunque fondamento nemmeno nei materiali da lui citati. In effetti nel \_\_\_\_\_ , che accompagna i bilanci preventivi del 2001, il \_\_\_\_\_ manifesta sì l'intenzione di consentire al contribuente bellinzonese di beneficiare pienamente degli sgravi decisi a livello cantonale, ma alla pagina successiva esprime tutte le cautele del caso circa la fissazione del moltiplicatore. Se è vero che il preventivo era stabilito sulla base di un moltiplicatore al 95%, questo tasso veniva nondimeno definito ipotetico, perché basato sui dati conosciuti fino a settembre 2000. Il \_\_\_\_\_ precisava infatti che questa ipotesi nulla avrebbe cambiato alla procedura che avrebbe portato a stabilire il moltiplicatore per l'anno 2001, il quale sarebbe stato fissato, come in passato, "solo dopo l'approvazione del consuntivo 2000", determinante per la decisione giusta l'art. 162 cpv. 2 LOC. Ciò mette in luce, se ancora ve ne fosse bisogno, che dai documenti citati dal ricorrente non si può trarre alcuna conclusione definitiva circa la volontà di determinare il moltiplicatore d'imposta in funzione dell'imposta cantonale effettiva e non di quella base, ma che si tratta soltanto di mere dichiarazioni d'intenti, la cui attuabilità sarebbe ulteriormente stata verificata alla luce dell'esito del consuntivo 2000, determinante per la fissazione del moltiplicatore d'imposta del 2001. Se ne ha ulteriore conferma nel Messaggio n. \_\_\_\_\_ , che accompagna il bilancio consuntivo 2001, in cui il Municipio spiega che le ragioni che lo hanno costretto a ritoccare il moltiplicatore d'imposta (come per altro sempre indicato a livello di ipotesi nei piani finanziari degli anni precedenti). I correttivi alla spesa pubblica, che avrebbero permesso di contenerlo, avevano infatti potuto essere introdotti solo a partire dal 2002. L'ipotesi ricorsuale secondo la quale il Comune di Bellinzona avrebbe erroneamente applicato il moltiplicatore d'imposta all'imposta base e non all'imposta effettiva, non trova

quindi conferma. Di conseguenza, fosse anche ricevibile, il ricorso andrebbe respinto nel merito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella  
tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di  
complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380 .–  
sono a carico de ricorrent e . 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo  
(art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il  
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.